



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila*

*Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica*

L'Aquila, data del protocollo

Ai Sigg. Titolari degli Istituti di Vigilanza  
Privata di cui all'allegato elenco  
LORO SEDI

OGGETTO: Servizi di vigilanza e custodia del patrimonio altrui riservati agli Istituti di vigilanza privata e servizi di portierato - **Contrasto dei fenomeni di abusivo esercizio delle attività di vigilanza privata.**

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la circolare n. 557/PAS/U/006034/10089.D(1) del 23 aprile 2019, si è occupato della questione riguardante l'esatta individuazione dell'area dei servizi che possono essere espletati solo previo conseguimento del titolo di polizia di cui all'art. 134 del TULPS (**servizi di vigilanza e investigazione privata**) e di quelli comunemente designati come **attività di portierato**, allo scopo di fornire utili indicazioni per l'avvio di una mirata azione di controllo destinata a svilupparsi in maniera uniforme, anche sul piano delle metodologie operative, sull'intero territorio nazionale, al fine di individuare e reprimere gli eventuali casi di abusivismo, la cui esistenza è stata lamentata anche dalle associazioni rappresentative sia delle imprese che dei lavoratori del settore della vigilanza privata.

Si riporta, di seguito, il testo della circolare in questione:

"Il tema della individuazione della linea di discriminazione tra i servizi riservati agli operatori della vigilanza privata ed i servizi di "portierato", manifestatosi già negli anni '90, si è fatto più evidente dopo gli interventi introdotti dalla legge di semplificazione e delegificazione 24 novembre 2000, n. 340.

Quest'ultima, infatti, ha abrogato la regolamentazione del **mestiere di portiere**, recata dall'articolo 62 del TULPS e dagli articoli dal 111 al 114 del Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 che, attraverso diverse disposizioni, contribuiva a individuare questa tipologia di operatore, nonché i servizi che essa poteva svolgere.

Conseguentemente, tali attività si ricavano attraverso un processo ermeneutico "per differenza", cioè "sottraendo" dall'insieme dei diversi servizi erogabili quelli che gli artt. 133 e 134 TULPS e i discendenti provvedimenti normativi riservano in esclusiva agli istituti di vigilanza privata ed alle guardie particolari giurate.

In quest'ottica devono essere riguardate anche le previsioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del "portierato", le quali vanno interpretate sempre secondo una logica di armonizzazione con i dettami della legislazione di pubblica sicurezza.



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila*

## *Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica*

Né, d'altra parte, sarebbe possibile che una fonte di natura negoziale possa introdurre deroghe ad una disciplina di natura pubblicistica, le cui violazioni concretizzano reati puniti a mente dell'art. 140 del TULPS, per le violazioni delle norme contenute nello stesso Testo Unico, e dell'art. 221 del TULPS, per le violazioni delle norme di rango regolamentare racchiuse nel R.D. n. 635/1940.

Sulla scorta di questa impostazione, il punto di partenza della riflessione va individuato nelle previsioni di cui ai citati artt. 133, primo comma, e 134, primo comma, del TULPS.

**Entrambe le disposizioni stabiliscono il principio per cui l'opera della vigilanza e la custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari può essere dispiegata solo da personale munito della qualifica di guardia particolare giurata operante alle dipendenze dei proprietari ovvero di istituti di vigilanza preventivamente autorizzati dal Prefetto.**

Tale principio è ribadito in termini ancor più incisivi dall'art. 256-bis del R.D. n. 35/1940, inserito nel corpo del cennato R.D. n. 635/1940 dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

**La norma stabilisce, al comma 1, che ricadono sotto la discipline degli artt. 133 e 134 TULPS "tutte le attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi connessi" ad esclusione di quelle che implicano l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività comunque riservate agli organi di polizia.**

La lettera della previsione lascia, pertanto, pochi dubbi circa l'intendimento di ricondurre sotto il regime autorizzatorio degli artt. 133 e 134 TULPS ogni tipologia di prestazione che si risolva in una forma di vigilanza o di custodia del patrimonio altrui.

In effetti, né il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, né il R.D. n. 635/1940 contengono disposizioni che esplicitano ulteriormente la nozione di vigilanza e custodia, che deve essere, quindi, ricavata sulla base di uno sforzo ermeneutico condotto sulla base degli elementi desumibili dal pertinente quadro normativo di settore.

Tale sforzo è, tuttavia, semplificato dalle ulteriori previsioni dei commi 2 e 3, che individuano i servizi di sicurezza complementare che possono essere svolti dagli istituti di vigilanza privata.

Come noto, ai sensi del comma 2 - salva diversa disposizione di legge o salvo che non vi provveda la forza pubblica - rientrano tra i servizi da espletarsi obbligatoriamente a mezzo di guardie giurate, i servizi di vigilanza concernenti:

- a) le attività di sicurezza sussidiaria, integrative del dispositivo garantito dalle Forze di polizia, nelle infrastrutture del trasporto aereo, marittimo e ferroviario;
- b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalla legge o dalle prescrizioni imposte dall'Autorità;



# Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

## Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica

- c) la custodia, il trasporto e la scorta di contante ed altri beni di valore, nonché la vigilanza dei luoghi dove vi è il maneggio di somme rilevanti di denaro o altri titoli o beni di valore rilevante appartenenti a terzi;
- d) la vigilanza armata mobile, nonché gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni riservate agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;
- e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio impatto ambientale, e delle altre infrastrutture che possono costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza, della incolumità pubblica o della tutela dell'ambiente.

La chiave di lettura di questa elencazione è stata fornita dal Consiglio di Stato che, nel parere n. 1490 del 2017, ha chiarito come l'inserimento della custodia, trasporto e scorta del denaro contante e degli altri valori tra i servizi di **sicurezza complementare**, operata dal citato comma 2, lett. c), si traduca nell' **obbligo** di affidare queste attività esclusivamente agli istituti di vigilanza privata, escludendo che si possa operare un distinguo sulla base delle modalità di esecuzione della prestazione pattuite tra le parti.

L'indicazione fornita dal Supremo Organo di consulenza va, evidentemente, oltre lo specifico ambito del trasporto valori.

Esso, infatti, appare indicativo della ratio che connota l'intero comma 2 dell' art. 256-bis del R.D. n. 635/1940.

La disposizione individua - con disposizione di carattere generale che non ammette distinguo o eccezioni di sorta - una serie di attività che, in ragione della loro potenziale incidenza sul bene "sicurezza pubblica", possono essere assolte esclusivamente dagli operatori economici autorizzati a mente dell'art. 134 TULPS, con l'impiego di personale giurato.

Si può allora affermare che il ripetuto art. 256-bis, comma 2, del R.D. n. 635/1940 individua, dunque, una prima "area di riserva" *ex lege* in favore degli istituti di vigilanza privata.

Conseguentemente, l'erogazione di queste tipologie di servizi da parte di soggetti **privati** dell'autorizzazione ex art. 134 TULPS o con l'impiego di personale **sprovvisto** della qualifica di guardia giurata concretizza una forma di abusivo esercizio della vigilanza privata, **punibile con sanzioni di natura penale**.

Si precisa inoltre che alla definizione dell'esatto perimetro di questa "area di riserva" contribuiscono ulteriori disposizioni normative, in prima luogo quelle che definiscono lo specifico regime, anche di natura autorizzatoria, cui soggiace lo svolgimento dei servizi di **sicurezza complementare**, in primo luogo all'art. 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 e al discendente Regolamento di cui al D.M. 29 gennaio 1999, n. 85, che individuano i **servizi di controllo aeroportuali affidabili in concessione a soggetti privati**.



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila*

## *Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica*

Sulla stessa falsariga, va anche menzionato l'art. 18 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e al discendente D.M. 15 settembre 2009, n.154, grazie ai quali sono state definite le modalità e le condizioni di espletamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nei porti e nelle altre grandi infrastrutture del trasporto pubblico.

Queste fonti danno, infatti, vita ad articolati sottosistemi, che consentono di definire nel dettaglio le prestazioni di sicurezza complementare che, nei contesti considerati, possono essere espletate da istituti di vigilanza, attraverso guardie giurate, ovvero da altri soggetti economici diversi, tassativamente individuati (ad esempio, soggetti che gestiscono in concessione le infrastrutture del trasporto e, per alcuni servizi di controllo, le compagnie aeree).

Una funzione integrativa del precetto generale dell'art. 256-bis, comma 2, e del resto assolta anche da alcune previsioni del regolamento di cui al D.M. 1 dicembre 2010, n. 269 che, stabilisce, tra l'altro, anche i requisiti minimi di qualità dei servizi di vigilanza elencati nel richiamato art. 256-bis del R.D. n. 635/1940.

Ai fini qui di interesse assume rilievo l'art. 3, comma 2, lett. e), f) e g) che detta la definizione dei servizi di **telesorveglianza, televigilanza, e di intervento sugli allarmi, il cui assolvimento è consentito esclusivamente agli istituti di vigilanza privata.**

Tali definizioni, peraltro, trovano un'ulteriore specificazione di dettaglio nell'Allegato D del citato regolamento, punti 3.d e 3.e che consentono di affinare ulteriormente il perimetro della riserva in favore degli operatori economici muniti del titolo di polizia ex art. 134 TULPS.

L'art. 256-bis, comma 2, del R.D. n. 635/1940 non esaurisce il catalogo dei servizi specificamente individuati, che disposizioni di legge o di regolamento demandano in via esclusiva a guardie giurate operanti alle dipendenze di istituti di vigilanza o dei proprietari dei beni da sorvegliare.

In questo senso, replicando lo schema utilizzato per i servizi di sicurezza complementare o sussidiaria, l'art. 5, commi dal 4 al 5-ter, del D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.130, **riserva al personale giurato, dipendente dagli operatori economici autorizzati a mente dell'art. 134 TULPS ovvero agli armatori, lo svolgimento dei servizi antipirateria a bordo di navi che attraversano le acque internazionali.**

**Al di fuori, pertanto, di queste due categorie di operatori economici, l'espletamento dei servizi antipirateria resta, dunque, precluso ai soggetti privati, pena l'incorrere nelle sanzioni prescritte dall'art. 140 TULPS.**

Un'ulteriore area di riserva 6 configurata dall'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

La disposizione - che si inserisce nell' articolato sistema di prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici stabilisce, infatti, che la custodia dei cantieri installati per la



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila*

## *Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica*

realizzazione di opere pubbliche può essere affidata esclusivamente a personale munito della qualifica di guardia giurata.

**Resta, quindi, vietato l'impiego in tali attività di soggetti operanti sulla base di un rapporto di portierato o di "global service".**

Si precisa che il precetto posto dall'art. 22 è assistito da una sanzione penale specifica, della quale rispondono sia l'appaltatore che il direttore dei lavori (art. 22, secondo comma, legge n.646/1982).

Inoltre, sono riservati ai soggetti muniti della licenza di cui al ripetuto art.134 TULPS, la vigilanza presso i Tribunali, altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili strutture, quando "particolari esigenze di pubblica sicurezza impongono che i medesimi servizi siano svolti da guardie giurate".

L'aspetto che ha destato incertezze interpretative riguarda l'individuazione delle situazioni in cui ricorrono le particolari esigenze di pubblica sicurezza che rendono ineludibile affidare la vigilanza di queste infrastrutture a personale giurato.

La norma in questione ha trovato una precisazione con il ricordato D.M. n. 269/2010 che, nell'Allegato D, punto 3.b.1, ha descritto la casistica degli obiettivi sensibili ed enucleato parametri sulla base dei quali devono essere individuate le "particolari esigenze di pubblica sicurezza", in presenza dei quali la vigilanza dei siti, quando non è espletata dalla forza pubblica, deve essere sempre assicurata da guardie giurate.

Naturalmente, le previsioni del D.M. n. 269/2010 devono essere lette alla luce del principio di gerarchia delle fonti, in virtù del quale il citato decreto ministeriale è fonte subordinata rispetto al R.D. n. 635/1940, che ha il rango di regolamento governativo, e non può porsi in contrasto con quest' ultimo.

Si ricorda, inoltre, che le attività di "Servizi di controllo di spettacoli ed intrattenimento" possono essere svolte dal personale iscritto all'apposito registro prefettizio di cui all'art. 1 del D.M. 6.10.2009, ovvero da personale giurato dipendente da istituto di vigilanza.

Inoltre, anche i "Servizi di controllo negli impianti sportivi " possono essere assicurati avvalendosi di Istituti di vigilanza privata autorizzata ai sensi dell'art.134 TULPS (art.2, comma 2, del D.M. 8 agosto 2007) oltre che dagli stewards.

Muovendo da questo presupposto, preme allora evidenziare che il citato art. 256-bis, comma 3, del R.D. n. 635/1940 reca un'enunciazione di principio, rimettendo l'individuazione delle "particolari esigenze di pubblica sicurezza", che rendono necessario il ricorso alle guardie giurate per l'espletamento di compiti di vigilanza, ad una valutazione discrezionale dell'Autorità amministrativa, peraltro non puntualmente individuata.

Ed infatti, il dato normativo non scioglie il dubbio se tale valutazione competa all'Autorità di pubblica sicurezza (e, nell'affermativa, attraverso quale strumento), ovvero al



# Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

## Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica

soggetto committente e quali siano i parametri sulla base dei quali tale valutazione deve essere esercitata.

Ancorché contenuta in una fonte regolamentare è evidente che la disposizione rivesta un carattere eminentemente programmatico, bisognoso per la sua attuazione di una declinazione di maggior dettaglio.

Ed a ciò ha provveduto il ricordato Allegato D, punto 3.b.1, che ha colmato i "vuoti" di cui si è fatto cenno, individuando, *ope legis*, i casi in cui sussistono le particolari esigenze di pubblica sicurezza.

Tale casistica, peraltro, non elide l'esistenza di margini di discrezionalità da parte dei soggetti committenti, i quali sono chiamati a verificare se il sito da sorvegliare rientri o meno nella enumerazione compiuta dalla disposizione.

Questa linea ragionativa risulta valida anche con riguardo alla previsione - sempre contenuta nel paragrafo 3.b.1 - che richiede l'impiego delle guardie giurate nei siti (quali gli Uffici Giudiziari) in cui l'accesso è subordinato all'effettuazione del controllo con macchinari radiogeni o rilevatori di oggetti metallici.

E', infatti, evidente che la norma rimette alla valutazione delle Autorità competenti per la gestione dei siti in questione la valutazione se sia necessario o meno fare ricorso alle predette apparecchiature, limitandosi a trarre le debite conseguenze in termini di esistenza delle particolari esigenze di pubblica sicurezza derivanti dalla loro eventuale utilizzazione.

Del resto, questa soluzione appare in linea con quanto già praticato dall'ordinamento in altri settori di attività riservati in via esclusiva ai soggetti autorizzati a mente degli artt. 133 e 134 del TULPS.

Ci si riferisce, in particolare, agli artt. 2 e 5, comma 3, del D.M. n. 85/1999 e agli artt. 2 e 4, comma 2, lett. d) del D.M. n. 154/2009 i quali richiedono che i servizi di controllo con l'impiego di macchinari analoghi a quelli radiogeni, espletati nell'ambito di compiti di sicurezza complementare, possano essere svolti solo da personale munito del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata ex art. 138 TULPS.

Inquadrato in questi termini, l'Allegato D, punto 3.b.1 non si pone in rapporto di antinomia con l'art. 256-bis, comma 3, del R.D. n. 635/1940, ma come strumento di integrazione di quest'ultimo.

La lettura in sistema di queste disposizioni descrive, quindi, un'ulteriore area di riserva *ex lege* in favore del settore della vigilanza che si viene ad aggiungere a quelle in precedenza individuate.

Le tipologie di servizi riservati in via esclusiva direttamente dalla legge agli istituti di vigilanza non esauriscono, tuttavia, l'intero spettro delle prestazioni, il cui svolgimento è subordinato al conseguimento delle licenze di cui agli artt. 133 e 134 TULPS.



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila*

## *Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica*

Come si è ricordato in esordio, queste due disposizioni assoggettano all'obbligo di munirsi delle pertinenti licenze di polizia rilasciate dal Prefetto la prestazione di opere di vigilanza e di custodia di beni altrui.

Ciò implica che, al di fuori delle predette ipotesi, occorre verificare quando si è in presenza di un'opera di vigilanza e custodia, destinata a ricadere sotto la disciplina della legislazione di pubblica sicurezza ovvero di un'attività che fuoriesce da questo alveo per rientrare nel contesto delle attività liberalizzate dalla legge n. 340/2000.

Sotto questo punto di vista, il ripetuto D.M. n. 269/2010 contiene una serie di previsioni utili per individuare il perimetro di alcune attività che devono considerarsi consentite solo agli istituti di vigilanza.

A tal riguardo è utile richiamare l'attenzione sui servizi di **antitaccheggio**, in particolare sul discrimine tra il cosiddetto "**antitaccheggio investigativo**" cioè le attività investigative sulle cause degli ammanchi di merce negli esercizi commerciali di pertinenza degli istituti di investigazione privati e "**l'antitaccheggio strictu sensu**" di pertinenza degli istituti di vigilanza che si concretizza nella sorveglianza dei beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito della distribuzione commerciale, finalizzata, mediante osservazione effettuata anche attraverso impianti di videosorveglianza, a prevenire il furto ed il danneggiamento dei beni stessi.

Pertanto, la determinazione se una data prestazione rientri nell'area riservata ai soggetti abilitati a mente dei richiamati artt. 133 e 134 TULPS ovvero nella fascia delle attività liberalizzate, andrà determinata sulla base di una serie di indicatori che la giurisprudenza, sia amministrativa che penale, è venuta elaborando nel tempo.

Da questo punto di vista, è utile rammentare che, secondo un orientamento pacifico sia del Consiglio di Stato che dei TAR, la disciplina apprestata dal T.U. delle Leggi di P.S. riguarda, come si evince dalla lettera degli artt. 134 e 138 TULPS, sia le prestazioni di vigilanza che quelle di custodia.

Da ciò discende, come evidenziato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 14258, Sezione I penale del 21/4/2006, che "ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni esige la licenza del Prefetto pena l'incorrere nel reato previsto dal combinato disposto dei già rammentati artt. 134 e 140 TULPS".

La stessa Corte di Cassazione, nell'intento di contribuire a chiarire la soglia della condotta penalmente rilevante, ha, inoltre, precisato che "**l'elemento che qualifica un determinato servizio come vigilanza privata è data dal suo porsi come attività di salvaguardia di beni affidati alle proprie cure e, quindi, come attività volta, in via mediata, a contribuire alla preservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica**".

Sulla scorta di questi principi, i Giudici di merito, amministrativi e penali, sono venuti gradualmente ad affinare gli indici, sulla base dei quali occorre valutare se si è in presenza di un'attività di vigilanza e custodia di beni o di mero portierato.



# Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila

## Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica

Più nello specifico, le Corti territoriali penali (*ex multis* Tribunale Milano, Sezione I penale, 23 febbraio 2018, n. 2165) muovono dalla considerazione per cui anche l'attività del portiere concretizza una forma di tutela dei beni altrui, dal momento che la sua presenza può servire a dissuadere eventuali intrusioni o altre azioni in danno di tali beni.

La linea di discriminazione tra queste due attività passa allora per le modalità con le quali le prestazioni vengono svolte.

I servizi di vigilanza e di custodia che possono essere svolti esclusivamente dai soggetti autorizzati a mente dell'art. 134 TULPS sono, dunque, quelli che implicano un intervento diretto ed "attivo" a favore delle proprietà altrui nel caso di eventuali aggressioni, di cooperazione con le Autorità, gli ufficiali e gli agenti pubblica sicurezza (art. 139 TULPS), nonché poteri di documentazione delle attività svolte e dei fatti accaduti durante il servizio assolto dalle guardie giurate (art. 255 R.D. n.635/1940).

Di contro, possono considerarsi rientranti nelle attività di portierato o di "global service" quelle che si sostanziano in una **guardiana passiva** del bene, senza che in capo all'operatore siano previsti obblighi di difesa attiva dei beni (in particolare immobili) ad esso affidati.

In questo senso, i Giudici amministrativi di prime cure (TAR Umbria, Sez.I, 3 dicembre 2018, n. 2165) hanno evidenziato che rientrano tra i **servizi di portierato o di "global service", espletabili, quindi, senza licenza di polizia**, le prestazioni che si risolvono:

- nel controllo delle infrastrutture di servizio;
- nella registrazione dei visitatori;
- nel monitoraggio dell'impianto di allarme;
- nel vietare la sosta nella guardiola di persone non autorizzate;
- nel fornire indicazioni;
- nella custodia delle cose loro consegnate;
- nell'ispezionare la corretta chiusura dei cancelli e delle altre vie di accesso alto stabile;
- nello svolgere una specifica attività di prevenzione antincendio, antiallagamento e di eventuali fughe delle condutture di gas;
- nell'accertamento dell'effettivo funzionamento delle strutture di riscaldamento dei locali e dei bruciatori.

Si tratta evidentemente di una casistica puramente esemplificativa che, tuttavia, coincide con quella operata dalle Corti territoriali di merito (citata sentenza Tribunale di Milano, Sez. I penale, 23/2/2018, n. 2165) e che, quindi, può costituire un utile linea guida per tracciare una **linea di discriminazione tra le attività di custodia e vigilanza assoggettate alla regolamentazione del T.U. delle Leggi di P.S. e le attività liberalizzate di portierato o "global service"**.

E' evidente, infatti, che lo svolgimento di servizi da parte di soggetti di cui non siano stati preventivamente verificati i requisiti, non solo morali, ma anche tecnico-organizzativi e privi delle capacità di intervento proprie degli operatori della vigilanza privata implica un

Comm. 14



# *Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila*

*Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica*

abbassamento dei livelli di salvaguardia dei beni vigilati e di tutela delle infrastrutture e degli altri siti sensibili oggetto dei servizi di sicurezza complementare e sussidiaria.

Ciò si traduce in un automatico incremento del rischio potenziale cui sono esposti i possibili obiettivi di azioni criminali.

*Impatto* Né può essere trascurato il fatto che l'abusiva erogazione dei servizi riservati agli istituti di vigilanza ed alle guardie giurate realizza una grave distorsione del mercato che danneggia le imprese della sicurezza privata operanti in condizioni di legalità".

Tanto si comunica per opportuna conoscenza delle Signorie Loro, segnalando che questo Ufficio resta a disposizione per ogni chiarimento o precisazione ritenuti utili.

Il Viceprefetto Vicario Sost.  
(Dott. Rinaldo Pezzoli)

MS

